

OGGETTO: Interpello ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.

QUESITO

Io sottoscritto _____, nato a Roma (RM) il _____, residente a Roma, 00198, in _____, possiedo redditi fondiari netti in Francia per l'anno d'imposta 2018 per un importo di _____ euro come da "Avis d'Impot" che si allega (vedi documento allegato *).

Su tali redditi fondiari netti, oltre all'imposta sul reddito, che qui non rileva ai fini del presente interpello, ho subito dei prelievi sociali (prélèvements de solidarité) per un importo di _____ euro. Tali prelievi sociali, sono pari al 7,5% del reddito fondiario netto dichiarato (_____ euro).

In data 12 novembre 2019 ho presentato un'istanza di rimborso, accedendo al mio spazio personale online, alla « Direction Générale des Finances Publiques, Direction des Résidents à l'Etranger et des services généraux, SIP NR, 10 rue du Centre, TSA 90009, 93465 Noisy Le Grand » (vedi documento allegato **)

In data 15 novembre 2019 la «Direction Générale des Finances Publiques, Direction des Résidents à l'Etranger et des services généraux, SIP NR, 10 rue du Centre, TSA 90009, 93465 Noisy Le Grand », in risposta alla mia domanda (demande n. 1063899443, vedi documento allegato***) ha respinto l'istanza di rimborso presentata.

Di seguito il testo tradotto della motivazione della decisione.

Motivazioni della decisione

A contare dall'imposizione dei redditi fondiari percepiti nel 2018, le persone non residenti affiliate a un regime obbligatorio di sicurezza sociale, diverso da quello francese, in un paese dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea, Islanda, Norvegia, Liechtenstein) o della Svizzera sono esenti da CSG e CRDS.

I vostri redditi patrimoniali restano tuttavia soggetti a un prelievo di solidarietà del 7,5 % che sarà versato al momento della liquidazione dell'imposta dovuta.

Queste nuove disposizioni sono state automaticamente prese in considerazione durante l'elaborazione della dichiarazione dei redditi 2018 nell'estate 2019.

Il "Crédit d'Impôt Modernisation du Recouvrement" sui prelievi sociali si applica solo ai prelievi sociali che comprendono CSG. Di conseguenza, i contribuenti che rientrano nell'esenzione CSG e CRDS non beneficeranno del CIMR per i loro prelievi sociali composti unicamente dal prelievo di solidarietà.

Questo spiega perché ha un saldo da pagare di _____ €.

Questo saldo è stato pagato in data 26 settembre 2019, come da documento allegato (vedi documento allegato****)

CONCLUSIONI

Quindi si pone il problema del recupero di queste “imposte”, ai sensi dell’articolo 165 del TU, per coloro che, ai sensi dell’articolo 70 2° comma del TU, hanno maturato redditi dei fabbricati situati all’estero.

Ciò in aderenza a quanto previsto al 4° comma dell’articolo 2 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione e la frode fiscale.

Detto articolo stipula in effetti che “La Convenzione si applica alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la firma della convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali”.

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In ossequio a quanto sopra esposto, io ritengo che questo prelievo di solidarietà, abbia la natura di “imposta” e sia pertanto oggetto di un credito di imposta ai sensi dell’articolo 165 del TU, da computare nel quadro CE dell’UNICO.

* Avis d’Impot 2019 - all. 1)

** Fotocopia dell’istanza di rimborso alla « Direction Générale des Finances Publiques, Direction des Résidents à l’Etranger et des services généraux, SIP NR, 10 rue du Centre TSA 90009 93465 Noisy Le Grand » - all. 2)

*** Fotocopia della risposta della « Direction Générale des Finances Publiques, Direction des Résidents à l’Etranger et des services généraux, SIP NR, 10 rue du Centre TSA 90009 93465 Noisy Le Grand » - all. 3)

**** Ricevuta di pagamento - all. 4)

Roma, 02/03/2020